

AGEVOLAZIONI

Credito per le reti in agricoltura allo sprint finale

di Luigi Scappini

Salvo proroghe dell'ultima ora, con il **2016 cala il sipario** sull'incentivazione, rappresentata dal riconoscimento di un **credito** di imposta per le **reti di impresa** nel comparto **agricolo**.

L'agevolazione, valevole per il **triennio 2014-2016**, è stata introdotta con l'[articolo 3, D.L. 91/2014](#) e trovato attuazione con il successivo [D.M. 13 gennaio 2015](#).

Sul credito è tornato a offrire chiarimenti utili al fine della corretta presentazione dell'istanza di accesso il **Mipaaf** con la [circolare del 17 ottobre 2016, protocollo n. 76690](#).

Il decreto, all'[articolo 2](#), delimita l'ambito soggettivo, individuando compiutamente le caratteristiche che debbono avere le **singole imprese retiste**, per poter fruire del credito.

Si ricorda, inoltre, come il credito compete in ragione di **contratti** di rete **già sottoscritti** al momento di **presentazione** della **domanda** di accesso all'agevolazione. Attenzione che questo non vuol dire che il credito compete solamente a soggetti già operanti, ma che, giustamente, il credito spetta per **reti esistenti** e per le quali, quindi, sono realmente stati sostenuti dei costi.

Possono fruire dell'agevolazione, ai sensi dell'[articolo 2](#):

- le persone **fisiche** o **giuridiche**, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari di **reddito di impresa** o **agrario**, che producono **prodotti agricoli**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
- le pmi, come definite dal [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), che producono **prodotti agroalimentari**, della pesca e dell'acquacoltura **non ricompresi** nel predetto Allegato I.

I soggetti sopra individuati devono, inoltre, rispondere a un ulteriore **requisito**, quello dell'**indipendenza** che, nel primo caso va individuata in quella di cui all'[articolo 3, Allegato I del Regolamento \(UE\) 7012/2014](#), mentre nel secondo caso sempre all'[-](#)

Per quanto riguarda le **spese agevolabili**, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l'[articolo 3, comma 3, del D.L. 91/2014](#), introduce nuove fattispecie; infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando:

1. costi per attività di **consulenza** e **assistenza** tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la **costituzione** della **rete**, per la **redazione** del

- programma** di rete e **sviluppo** del progetto;
2. costi in **attività materiali** per la costruzione, **acquisizione** o **miglioramento** di beni **immobili** e per l'acquisto di materiali e attrezzature;
 3. costi per tecnologie e strumentazioni **hardware** e **software** funzionali al progetto di aggregazione in rete;
 4. costi di **ricerca** e **sperimentazione**;
 5. costi per l'acquisizione di **brevetti**, **licenze**, diritti d'autore e **marchi** commerciali;
 6. costi per la **formazione** dei **titolari** d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
 7. costi per la **promozione** sul territorio nazionale e sui **mercati internazionali** dei prodotti della filiera;
 8. costi per la **comunicazione** e la pubblicità riferiti alle **attività** della **rete**.

Tali spese si considerano realmente **sostenute** in ragione del principio di **competenza** di cui all'[**articolo 109, Tuir**](#) e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf.

Ai fini della fruizione, le spese devono essere saldate esclusivamente a mezzo del sistema di **pagamento SEPA**, con indicazione nella **causale** del **credito** di imposta.

Il **credito** varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, da un **massimo del 40%** delle spese sostenute e certificate nel **limite di 400.000 euro per ogni anno** del triennio agevolato a un **minimo** sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di **15.000 euro** nell'arco di **tre esercizi** finanziari.

La presentazione dell'istanza deve essere fatta a cura della **capofila**, dal **20 al 28 febbraio** 2017, al Mipaaf tramite pec all'indirizzo saq3@pec.popliticheagricole.gov.it.

Una volta ricevuta l'istanza, il Mipaaf procederà alla relativa istruttoria.

Poiché i fondi a disposizione sono limitati, sarà cura del **Mipaaf verificare**, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l'ammontare del credito spettante nei **limiti** delle **risorse** disponibili, con la conseguenza che sarà possibile che il **credito** d'imposta sia **ridotto proporzionalmente**, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante.

Infine, si ricorda come, ai sensi dell'articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e **Irap**; **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli [**articoli 61**](#) e [**109, Tuir**](#) e può essere **utilizzato esclusivamente** in **compensazione**, ai sensi dell'[**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►